



Pensioni Internazionali

1. Le Pensioni Internazionali
2. Il Rimborso dei Contributi INPS

1. Le Pensioni Internazionali

L'Italia è uno dei Paesi che applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell'Unione Europea. Sono state stipulate apposite convenzioni bilaterali con alcuni Paesi extracomunitari verso i quali più forte è stata l'emigrazione italiana. Con le convenzioni internazionali si tutelano i lavoratori che hanno svolto parte della loro attività all'estero consentendo di maturare il diritto alla pensione.

Per l'assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell'Unione Europea, il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all'estero (totalizzazione).

L'importo della pensione viene determinato da ogni Paese, in proporzione ai periodi assicurativi in esso maturati (sistema del pro-rata).

La totalizzazione ha lo scopo di perfezionare il diritto alla pensione sommando i periodi assicurativi italiani ed esteri (comprensivi di ogni tipo di contribuzione: obbligatoria, da riscatto, volontaria e figurativa), senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all'altro. È ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se non c'è questo periodo minimo, i contributi vengono utilizzati comunque dall'Ente previdenziale dell'altro Stato. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei è pari a 52 settimane e può essere perfezionato anche solo con i contributi figurativi per il servizio militare.

Nelle convenzioni bilaterali tale periodo può variare a seconda degli accordi stabiliti da ogni Paese. Il lavoratore che ha versato contributi in più di due Stati, non può totalizzare tutti i periodi di assicurazione. Solo alcune convenzioni bilaterali ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, che risultino legati, a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia con l'Italia sia con lo Stato contraente (totalizzazione multipla).

Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in "pro-rata", cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione.

L'importo mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia, ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione.

La pensione in pro-rata il cui importo, sommato a quello della eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto dalla legge, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti fissati. L'assicurato deve far valere almeno **dieci anni** di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia.

Hanno tuttavia diritto a ricevere l'integrazione, anche senza avere 10 anni di contribuzione, i **residenti in Italia** titolari di pensione liquidata in regime CEE o in regime di convenzione internazionale.

Nei paesi della Comunità Europea la **domanda di pensione va presentata nel luogo di residenza** presso l'istituzione competente in quello Stato. Sarà l'istituzione competente per territorio a segnalare la domanda presentata all'ente pensionistico estero interessato. Per i paesi extracomunitari la domanda può essere presentata anche presso il paese in cui si è lavorato o presso i consolati. Deve essere presentata utilizzando



i moduli previsti in relazione al tipo di pensione richiesta. I moduli disponibili presso le sedi dell'Inps sono reperibili anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Oltre ai documenti solitamente previsti alla domanda devono essere allegati:

- L'autocertificazione, in sostituzione del certificato di residenza e cittadinanza;
- Il questionario previsto per il Paese estero e l'eventuale modulo di domanda, in caso di convenzione bilaterale, per la richiesta di prestazione a carico dello Stato estero;
- Tutta la documentazione eventualmente posseduta, relativa ai periodi di lavoro svolti negli Stati esteri convenzionati;
- Il modello concernente il diritto alle detrazioni d'imposta.

In Italia è quello previsto per le pensioni italiane. All'estero avviene con assegni inviati al domicilio dell'interessato da parte della banca incaricata del pagamento, o di una sua corrispondente locale. Per l'accredito della pensione sul proprio conto corrente il pensionato deve rivolgersi alla banca incaricata del pagamento o alla sua corrispondente locale.

2. Il Rimborso dei Contributi INPS

Quando va via dall'Italia, **il lavoratore straniero che proviene da una Nazione che non ha stipulato con l'Italia nessuna convenzione internazionale di sicurezza sociale** ha diritto al rimborso dei contributi da lui stesso versati, nonché di quelli versati dal datore di lavoro. I contributi sono rimborsati con una maggiorazione del 5% annuo.

Quando il Paese di provenienza del lavoratore straniero ha una convenzione di sicurezza sociale con l'Italia il lavoratore non ha diritto al rimborso, ma i contributi versati in Italia non rimangono infruttuosi. In questo caso i contributi servono per maturare il diritto alla pensione nel Paese di origine attraverso un cumulo fittizio che ha lo scopo di stabilire se sono stati raggiunti i requisiti contributivi in ciascuno dei due Stati contraenti.

Il rimborso è escluso quando il diritto alla pensione è già maturato.

Il diritto al rimborso dei contributi si matura con il versamento anche di un solo contributo, con la cessazione del rapporto di lavoro e con la restituzione della carta o del permesso di soggiorno.

La richiesta deve essere inviata alla sede dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) più vicina alla residenza del lavoratore e deve contenere:

- copia del permesso di soggiorno;
- lettera di dimissioni o licenziamento e/o la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- copia del modello O1/M relativo agli anni in cui si sono effettuati i versamenti dei contributi;
- le ricevute degli ultimi bollettini di versamento nel caso dei lavoratori domestici;
- l'indicazione del conto corrente bancario e l'indirizzo della Banca del Paese estero sul quale si desidera ricevere l'accreditamento dei contributi.

Una volta lasciato il territorio nazionale bisogna presentarsi all'Ambasciata o al Consolato italiano del Paese estero e farsi rilasciare un **attestato di presenza** o fare autenticare la fotocopia del passaporto recante il timbro di ingresso.

L'attestato o la copia autenticata tutto devono essere spediti alla Sede INPS dove è stata presentata la domanda.